

## LINEE GUIDA – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

### Possono presentare istanza

- △ I Cittadini italiani
- △ Gli Stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale
- △ Gli Apolidi
- △ Gli Enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica

### Requisito Reddituale

- △ Possono accedere al Patrocinio a Spese dello Stato coloro i quali dispongono di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito (IRPEF), risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi non superiore ad € 11.746,68 (D.M. 23.07.2020 – G.U. 30-01-2021).
- △ Al reddito dell'istante si somma il reddito di ciascuno dei componenti il nucleo familiare, e si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF, o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva;
- △ Nel caso di vertenze relative a diritti della personalità o a conflitti tra componenti del nucleo familiare, Art. 76 4 comma nonché art. 76 comma 4 ter, si considera il reddito del solo interessato (istante), e si spunterà l'icona “Escludi” (**AVVERTENZA**: in caso di spunta “Escludi” al di fuori dei casi espressamente previsti ex art. 76 DPR 115/2002, l'istanza sarà **rigettata**).

Si ritiene opportuno precisare che i modelli ISEE non sono considerati indici di redditività (art. 76 n. 3 DPR 115/2002) e si invita a non produrli.

### Compilazione dell'istanza

Si prega di prestare la massima attenzione nella compilazione dell'istanza e nell'inserimento dei dati anagrafici, codici fiscali, dati dei componenti il nucleo familiare, nonché dei dati reddituali. (**AVVERTENZA: i dati indicati nell'istanza devono essere identici e corrispondenti a quelli riportati nella “eventuale” documentazione allegata.**)

**L'istanza e il consenso alla privacy devono essere sottoscritti dal Cliente a pena di inammissibilità (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 articoli dal 74 al 141).**

### L'istanza deve contenere:

- 1) Le generalità dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico, con relativi codici fiscali;
- 2) La copia del documento d'identità e il codice fiscale dell'istante;
- 3) La dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni di reddito proprio e del nucleo familiare necessarie per fruire del beneficio;
- 4) L'impegno a comunicare entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni anno, da quando è stata presentata l'istanza, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini del beneficio;
- 5) Per i redditi del cittadino extra-comunitario prodotti all'estero, è richiesta una certificazione dell'Autorità Consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza ovvero -in difetto- copia della richiesta inoltrata a detta Autorità anche se non ancora dalla stessa evasa (art.79 n. DPR 115/2002);
- 6) L'indicazione del numero di R.G. del procedimento, se già pendente, sia in caso di costituzione che di prosecuzione del giudizio;
- 7) Le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;

- 8) La produzione di idonea documentazione riguardante la domanda che si intende far valere;
- 9) Nel caso si intenda promuovere un giudizio, è necessario allegare la documentazione a sostegno della domanda (diffide, contratto, lettera di messa in mora, etc.); Nell'ipotesi in cui si debba resistere in giudizio, è necessario allegare copia dell'atto ricevuto o notificato contenente la data dell'udienza successiva alla presentazione dell'istanza, o equipollente (es. verbale di udienza) che attesti la pendenza della lite al momento del deposito dell'istanza;

**Sono OBBLIGATORI i seguenti documenti:**

- 1) L'estratto dell'atto di matrimonio e il certificato di residenza del convenuto nei giudizi di separazione sia consensuale che giudiziale;
- 2) La sentenza di separazione o decreto di omologa, nonché il certificato di residenza del convenuto, nei giudizi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 3) L'estratto dell'atto di nascita del minore con genitorialità e certificato di residenza del minore, nelle cause aventi ad oggetto il mantenimento e l'affidamento dei figli minori nati fuori dal matrimonio ex art 337 bis c.c.;
- 4) Provvedimento giudiziale che si intende impugnare, con allegata eventuale relata di notifica atta a dimostrare la tempestività dell'impugnazione, nelle cause di impugnazione, opposizione, reclamo.

**La documentazione scansionata allegata in formato PDF deve essere leggibile**

Il Consiglio dell'Ordine, ricevuta l'istanza, valuta se ricorrono le condizioni di ammissibilità e se le pretese da far valere non sono manifestamente infondate:

- ▲ se la valutazione è positiva, accoglie l'istanza e comunica il provvedimento di accoglimento all'interessato, al Giudice competente e all'Ufficio Finanziario competente (per la verifica della correttezza dell'autocertificazione sui redditi presentata dall'interessato);
- ▲ Se la valutazione è negativa, pronuncia delibera di rigetto o di inammissibilità, che viene comunicata all'interessato e al Giudice competente. L'interessato potrà riproporre l'istanza al Giudice competente per il giudizio, che deciderà sulla stessa con decreto.

**In casi eccezionali, ove sia necessario, la pratica verrà SOSPESA per richiedere chiarimenti o eventuali integrazioni**

L'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato è valida:

- ▲ per i giudizi di cognizione, esecutivi, di revocazione, di opposizione di terzo, è applicabile anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione, anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria.

L'ammissione al gratuito patrocinio non può essere richiesta:

- ▲ per sostenere ragioni manifestamente infondate;

Si ricorda che il provvedimento di ammissione del Consiglio dell'Ordine non è definitivo.

Il Giudice può revocare il provvedimento di ammissione, quando sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio oppure se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave.